



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 novembre 2012 (21.11)
(OR. en)**

16127/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0076 (NLE)**

**SOC 922
NT 30**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte I)/Consiglio "Occupazione,
politica sociale, salute e consumatori"

n. doc. prec.: 13988/12 SOC 763 NT 27
n. prop. Comm.: 8556/12 SOC 263 NT 8 - COM(2012) 152 final

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea in seno al consiglio di associazione istituito dall'accordo che
crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia in merito
alle disposizioni per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale
= Adozione

1. Il 30 marzo 2012 la Commissione ha presentato la proposta in oggetto intesa a stabilire la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al consiglio di associazione istituito dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia¹ ("accordo di Ankara"). Il progetto di decisione è parte di un pacchetto di quattro proposte che comprende proposte analoghe riguardanti Albania, Montenegro e San Marino², basate ampiamente su decisioni adottate dal Consiglio nel 2010, concernenti l'Algeria, la Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Israele, il Marocco e la Tunisia³.

¹ GU 217 del 29.12.1964, pag. 3687/64.

² Docc. 8553/12, 8554/12 + COR 1 e 8555/12.

³ GU L 306 del 23 novembre 2010, rispettivamente pag. 14, pag. 35, pag. 28, pag. 21, pag. 1 e pag. 8.

2. La presente proposta è costituita da una decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al consiglio di associazione istituito dall'accordo con la Turchia e, nell'allegato, da una proposta di decisione del consiglio di associazione in materia di sicurezza sociale.
3. L'articolo 12 dell'accordo di Ankara e l'articolo 36 del protocollo addizionale⁴ dell'accordo di Ankara ("protocollo addizionale") prevedono che la libera circolazione dei lavoratori tra l'Unione e la Turchia verrà realizzata gradualmente. Mentre come primo passo il consiglio di associazione ha adottato il 19 settembre 1980 la decisione n. 3/80 relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi e ai loro familiari⁵ ("decisione n. 3/80"), il secondo passo, vale a dire l'adozione di un regolamento sull'attuazione delle disposizioni della decisione n. 3/80, non è ancora stato compiuto⁶.
4. Al fine di garantire la certezza giuridica e di dare pieno effetto ai principi per il coordinamento della sicurezza sociale contenuti nell'accordo di Ankara e nel suo protocollo addizionale, è necessario che il consiglio di associazione adotti una nuova decisione che sostituisca la decisione n. 3/80. La precedente proposta della Commissione di applicazione della decisione n. 3/80 sarà ritirata, essendo previsto che la nuova decisione del consiglio di associazione attui in un'unica fase gli obblighi dell'accordo e del suo protocollo.
5. Contrariamente alle altre tre proposte, la base giuridica proposta dalla Commissione per la decisione relativa alla Turchia è l'articolo 48 del TFUE (maggioranza qualificata) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9 del TFUE.

⁴ GU L 293 del 29.12.1972, pag. 3.

⁵ GU C 110 del 25.4.1983, pag. 60.

⁶ Il 2.2.1983 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento per l'applicazione della decisione n. 3/80, COM(83) 13.

6. La proposta di decisione contiene le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 39 del protocollo addizionale dell'accordo con la Turchia cui non si applichi già il regolamento (UE) n. 1231/2010. È inoltre esplicitamente prevista, come nella decisione n. 3/80, l'applicazione nel settore del coordinamento della sicurezza sociale dell'articolo 9 dell'accordo, il quale stabilisce che nel campo di applicazione dell'accordo è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità. La decisione proposta contiene inoltre una serie di disposizioni sulla cooperazione tra gli Stati membri e la Turchia in tema, fra l'altro, di procedure di controllo amministrativo e di esame medico.
7. A titolo di reciprocità, tali principi sono applicabili anche a cittadini dell'UE che lavorano legalmente in Turchia e ai loro familiari ivi legalmente residenti.
8. Oltre alla base giuridica, le principali differenze rispetto alle altre tre decisioni sono il campo di applicazione della clausola di parità di trattamento (nel caso della Turchia tutte le prestazioni di sicurezza sociale) e le disposizioni sulle prestazioni esportabili, in particolare per quanto riguarda le prestazioni di invalidità.
9. A norma dell'articolo 218, paragrafo 10 del TFUE, il Parlamento europeo deve essere immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura.
10. Tenuto conto dell'importanza di garantire il principio della libera circolazione dei lavoratori di cui all'articolo 12 dell'accordo con la Turchia, la presidenza danese e la presidenza cipriota hanno discusso⁷ sulla presente proposta affinché il Consiglio EPSCO del 4 ottobre 2012 possa raggiungere un accordo politico sul testo nella sessione.
11. Nella sessione del 4 ottobre 2012 il Consiglio EPSCO ha raggiunto un accordo politico sul testo del progetto di decisione che figura nel doc. 13988/12 + COR 1, adottando una dichiarazione del Consiglio e prendendo inoltre atto di una dichiarazione comune di IE, NL e UK e una dichiarazione di BG da iscrivere a verbale del Consiglio (cfr. allegato).

⁷ Si vedano i risultati dei lavori nei documenti 11123/12 + COR 1 + COR 2 + COR 3 e 12364/12 + COR 1.

12. Il testo del progetto di decisione messo a punto dai giuristi-linguisti si trova nel doc. 14798/12.
13. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti raccomanda pertanto al Consiglio EPSCO di:
- adottare il progetto di decisione, riportato nel doc. 14798/12, tra i punti "A" della sessione del 6 dicembre 2012;
 - iscrivere a verbale la dichiarazione del Consiglio, la dichiarazione comune dell'Irlanda, dei Paesi Bassi e del Regno Unito e la dichiarazione della Bulgaria che figurano nell'allegato della presente nota.
-

Dichiarazioni a verbale del Consiglio

Dichiarazione del Consiglio

Il Consiglio ricorda le cause C-431/11 e C-656/11 pendenti dinanzi alla Corte di giustizia, nelle quali la Corte sta esaminando la questione della base giuridica appropriata per l'adozione, rispettivamente, della decisione 2011/407/UE del Consiglio, del 6 giugno 2011, relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 37 dell'accordo SEE e della decisione 2011/863/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2011, relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al Comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla sostituzione dell'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Poiché la base giuridica proposta per la decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che il Consiglio deve adottare in seno al consiglio di associazione istituito dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia è la stessa delle due decisioni summenzionate, l'Unione europea accetterà una decisione che il consiglio di associazione deve adottare solo dopo l'emissione della sentenza della Corte di giustizia nelle due cause suddette.

Dichiarazione comune dell'Irlanda, dei Paesi Bassi e del Regno Unito

Il titolo IV della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e l'articolo 45, paragrafo 1, affermano chiaramente che "la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata". L'articolo 45, paragrafo 2, del TFUE prevede che "essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri". L'articolo 48 del TFUE attribuisce al Consiglio la facoltà di adottare in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori. L'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito pertanto escludono che l'articolo 48 possa fornire una base giuridica per misure rivolte a persone che non siano lavoratori dipendenti o autonomi degli Stati membri e persone a loro carico che si spostano all'interno dell'Unione.

Secondo il parere dell'Irlanda, dei Paesi Bassi e del Regno Unito, che è coerente con la base giuridica citata per altre misure di questo tipo, tali misure rientrano giustamente nel campo di applicazione del titolo V della parte terza del TFUE, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b). Esso fornisce nello specifico una base giuridica per l'adozione di misure che definiscono i diritti dei cittadini di paesi terzi che entrano nell'Unione.

L'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito ritengono dunque che l'articolo 48 del TFUE non sia la base giuridica appropriata per la decisione del Consiglio e che l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), debba essere la base giuridica appropriata per la misura in questione. L'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito si riservano il diritto di adire le vie legali necessarie per assicurare l'inclusione della base giuridica appropriata.

Dichiarazione della Bulgaria

sull'articolo 39, paragrafo 2 del protocollo addizionale dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e sull'articolo 11, paragrafi 1 e 2 delle disposizioni transitorie e finali del progetto di decisione

1. Articolo 39, paragrafo 2

L'articolo 39, paragrafo 2 del protocollo addizionale introduce l'obbligo per tutti gli Stati membri, all'atto di determinare il diritto a pensioni e rendite di vecchiaia, di decesso e d'invalidità, nonché l'assistenza sanitaria del lavoratore di nazionalità turca e della sua famiglia residenti nella Comunità, di tener conto soltanto dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro, ma non di quelli compiuti sotto la legislazione turca.

Tenendo presenti l'articolo 39, paragrafo 2 del protocollo addizionale, che costituisce la base giuridica per l'adozione della decisione, e il regolamento (UE) n. 1231/10, ai sensi dei quali il cumulo dei periodi è possibile soltanto se effettuato dagli Stati membri, ma non per i periodi maturati in Turchia, la Bulgaria dichiara che nel determinare il diritto dei lavoratori di nazionalità turca ad alcuni tipi delle suddette pensioni e rendite terrà conto soltanto dei periodi di assicurazione compiuti esclusivamente sotto la legislazione di uno Stato membro e non terrà conto dei periodi di assicurazione maturati in Turchia.

2. Articolo 11, paragrafi 1 e 2

L'articolo 11, paragrafo 1 stabilisce che la decisione non conferisce alcun diritto per il periodo che precede la sua entrata in vigore.

L'articolo 11, paragrafo 2 stabilisce che, fatto salvo il paragrafo 1 (secondo il quale i diritti sono acquisiti soltanto per il periodo successivo all'entrata in vigore della decisione), un diritto è acquisito a norma della decisione anche se si riferisce a un evento verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.

La Repubblica di Bulgaria dichiara che le prestazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera h) del progetto di decisione saranno determinate e concesse al più presto dopo la data di entrata in vigore della decisione, anche nei casi in cui il diritto a tali prestazioni sia basato su un evento verificatosi prima di detta data.